



CORTE D'APPELLO DI LECCE

Dirigenza

Prot. n. 10402

Lecce, 03 NOV. 2021

Ai Sigg.ri PRESIDENTI ORDINI AVVOCATI
BRINDISI - LECCE - TARANTO

OGGETTO: Deposito a mezzo PEC degli atti di impugnazione nel processo penale. Pagamento dei diritti di copia ai sensi dell'art. 164, co. 3, disp. att. c.p.p.

Come è noto, l'art. 164, co. 3, disp. att. c.p.p. prevede che "se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione".

Secondo la normativa vigente, il mancato deposito delle copie dell'atto di impugnazione, necessarie non solo per la notifica alle parti, ma anche per la formazione dei fascicoli destinati alla Corte di Cassazione, ha come conseguenza che le copie verranno effettuate dalla Cancelleria a spese di chi ha presentato l'impugnazione.

La normativa d'urgenza, posta in essere per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto la possibilità di depositare l'atto di impugnazione in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica certificata (cfr. art. 24, dal comma 6bis al comma 6decies, D.L. 28.10.2020, n. 137, come modificato dalla legge di conversione n. 176 del 18.12.2020).

Anche in questo caso, dovendo la cancelleria predisporre le copie dell'atto di gravame da inserire nel fascicolo dell'impugnazione, deve ritenersi dovuto il pagamento dei diritti di copia, secondo quanto previsto dal citato art. 164, co. 3, disp. att. c.p.p.

Nella circostanza in questione, il pagamento dei diritti di copia, secondo la tariffa vigente, potrà avvenire allegando alla PEC, con la quale viene trasmesso l'atto di impugnazione, la ricevuta dell'avvenuto pagamento tramite PAGO PA.

Cordialità.

Il Dirigente
Dr. Sergio Montanaro